

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 64 DEL 25/10/2012

Adunanza ordinaria in PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di Ottobre alle ore 19:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.

Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto :

MAZZETTI STEFANO	Sindaco	Presente
AMMENDOLA RAFFAELE	Consigliere	Assente
BIGNAMI CLAUDIO	Consigliere	Presente
CANOVA NADIA	Consigliere	Assente
GASPERINI ERMANNO	Consigliere	Presente
IANNUZZIELLO DANIELE	Consigliere	Presente
LANZARINI PIERPAOLO	Consigliere	Presente
LENZI MARILENA	Consigliere	Presente
MARCHIONI MATHIAS	Consigliere	Assente
MASETTI MASSIMO	Consigliere	Presente
SANDRI ELISABETTA	Consigliere	Presente
TURRINI MIRCO	Consigliere	Presente
VENTURA SILVERIO	Consigliere	Presente
TRASFORINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
LAMMA FRANCO	Consigliere	Presente
MICHELETTI ANDREA	Consigliere	Presente
SALAMONE EUGENIO	Consigliere	Presente
MACCHIAVELLI GIACOMO	Consigliere	Assente
VERONESI MARCO	Consigliere	Assente
BORTOLOTTI GIOVANNI	Consigliere	Presente
FORTUZZI PIETRO	Consigliere	Presente

Presenti N. 16 Assenti N. 5

Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ADRIANO DALLEA e ANDREA MANTOVANI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. 14/3/2011 n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria (IMU);
- il D.L. 6/12/2011 n.201 e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione 22/12/2011 n. 214, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n.23/2011 e alle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
- le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012;
- il D. Lgs. 30/12/1992, n.504, istitutivo della I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D. Lgs. 15/12/1997, n.446, ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012;
- l'art. 13 comma 12 bis del citato decreto n. 201, che stabilisce fra l'altro che i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la delibera relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale entro il 31 ottobre 2012, con effetto, comunque, dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Sentito l'assessore **Ventura** il quale illustra lo schema del nuovo Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, predisposta dal competente Ufficio Comunale ed esaminato dalla commissione consiliare Regolamenti nella seduta del 17 ottobre 2012. Precisa che, di conseguenza, verrà abrogato il precedente regolamento approvato con propria deliberazione n. 16 del 26 marzo 2012. Ringrazia la Responsabile dell'Area Servizi Interni Rag. Marna Battistini, presente questa sera per fornire eventuali chiarimenti di natura tecnica.

Per l'approvazione si è atteso il termine ultimo di legge allo scopo di riferirsi ad una legislazione assestata. Si tratta di un regolamento di carattere esclusivamente tecnico che la commissione ha avuto modo di esaminare approfonditamente. Non c'è quindi alcun intervento sulle aliquote, che vengono confermate sulla base di previsioni iniziali corrette.

Lamma (PdL-Lega Nord): in riferimento all'articolo 3 comma 3 giudica contraddittorio che il Comune si riservi la facoltà di verificare anche i versamenti fatti in conformità al comma 2. A cosa serve quindi determinare il valore delle aree fabbricabili? Chiede come mai non siano previste sanzioni per chi presenta denunce infedeli.

Riteneva preferibile predisporre un fascicolo completo con tutte le norme che riguardano l'IMU, in modo da fornire ai contribuenti tutti i riferimenti necessari. Chiede almeno che siano riportati nel regolamento i richiami alle fonti principali.

Rag. Battistini: ricorda che le sanzioni si applicano per disposizione della legge n.504/1992 e del Regolamento Generale delle Entrate. Il regolamento proposto non ripete le norme per evitare di dover modificare ogni volta più documenti.

Ventura: è favorevole a inserire il richiamo alle fonti anche in regolamento. Per quanto riguarda l'art.3 comma 3 osserva che non è opportuno limitare il potere di accertamento del Comune e sottolinea che la norma si riferisce unicamente alle aree fabbricabili, che non hanno una rendita attribuita.

Trasforini (PdL-Lega Nord): preannuncia astensione ricordando che nella precedente occasione il voto fu contrario e motivando la nuova posizione con l'apprezzamento per il lavoro svolto in commissione.

Acquisito il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art.239 del T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000, n.267 (come modificato dal D.L. 174/2012);

Visto l'articolo 42, comma 2 lettera a) del T.U. Enti Locali citato, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di regolamenti;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U. Enti Locali citato;

Con 10 voti favorevoli, 1 contrario (Fortuzzi) e 5 astenuti (Trasforini, Lamma, Micheletti, Salamone e Bortolotti) espressi per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

di conseguenza viene abrogato l'analogo regolamento approvato con propria deliberazione n.16 del 26/3/2012;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come prescritto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. n.201/2011 convertito in legge n.214/2012.



CITTA' DI SASSO MARCONI



PROVINCIA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

www.comune.sassomarconi.bologna.it

TEL 051- 843511 FAX 051- 840802 C.F. 01041300375 P. IVA 00529971202

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 25.10.2012

INDICE

Art.1 – Oggetto

Art.2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art.3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art.4 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art.5 – Versamenti effettuati da un contitolare

Art.6 – Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n.446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative sopra richiamate, il D. Lgs. 30/12/1992 n.504 per quanto applicabile, nonché il Regolamento Generale delle Entrate per quanto applicabile.

Art. – 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. – 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

Art.4 – Riduzione dell'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere della AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso la riduzione prevista dal comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o inagibilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4 lettera b).
6. La cessata situazione di inabitabilità o inagibilità deve essere dichiarata al Comune.

Art.5 – Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art.6 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Proposta per consiglio
Consiglio

Servizio/Ufficio: Contabilita' e Bilancio
Proposta N. 2012/490

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.


REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 19/10/2012

Il Responsabile Area
BATTISTINI MARNA




REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 19/10/2012

Il Responsabile Area Servizi Interni
BATTISTINI MARNA



DELIBERAZIONE N° 64 DEL 25-10-2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DALLOLIO PAOLO

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del Comune da oggi **31 OTTOBRE 2012** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.32 Legge n.69/2009.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale conservato presso la Segreteria Comunale.

Sasso Marconi, _____

L'Addetto
